

FAQ relativa al webinar API Torino del 7 maggio 2020

Covid-19, i Protocolli Sicurezza.

Dalla teoria all'applicazione quotidiana in azienda. Procedure, istruzioni e misure di prevenzione/protezione

PROTOCOLLO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Oltre al protocollo aziendale, occorre comunque aggiornare il DVR in funzione dell'emergenza Covid?

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in una nota spiega quanto segue.

“E' indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascrivere nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

In merito alla emergenza Covid-19 non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Per la tracciabilità delle azioni intraprese così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte in un Protocollo aziendale per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.”.

La redazione del protocollo aziendale è un documento OBBLIGATORIO o consigliato?

E' un documento obbligatorio.

Cosa è possibile indicare circa la responsabilità datore di lavoro in relazione a rischio COVID-19?

L'Associazione intende approfondire il tema con un “Webinar” dedicato.

MODALITA' DI ACCESSO IN AZIENDA

Cosa occorre fare il datore di lavoro in caso di misurazione della temperatura oltre 37.5?

Come è indicato nel protocollo, se la temperatura misurata risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È possibile registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

MODALITA' ACCESSO FORNITORI ESTERNI

Per quanto riguarda i servizi igienici, le aziende devono provvedere oppure possono? E nel caso si debba, come si può provvedere, senza costruire un bagno ex novo?

Come indicato dal protocollo per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Qualora si fosse impossibilitati a dedicare un servizio igienico ai fornitori/trasportatori esterni si consiglia di vietarne l'utilizzo.

SANIFICAZIONE

Come attività preventiva, è utile ed efficace, per quanto possibile, mantenere gli ambienti di lavoro puliti, mediante l'utilizzo di scarpe dedicate, da indossare all'ingresso del lavoratore in azienda?

Si può essere una misura efficace, non obbligatoria cioè non prevista dal protocollo, ma ben vista.

Dove trovo riferimenti per poter sanificare in proprio gli ambienti?

Le uniche indicazioni sulla sanificazione sono contenute all'interno della Circolare Ministeriale n.5443 del 22 Febbraio 2020. Di recente pubblicazione anche il documento dal titolo "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi "Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Versione del 25 aprile 2020.

La sanificazione non è un obbligo, corretto?

No, la sanificazione, come indicato nel protocollo, è obbligatoria e va effettuata periodicamente.

In azienda vi sono 2 impiegate e un datore lavoro. Accesso dall'esterno minimo. La sanificazione da parte di una impresa esterna qualificata è sufficiente una tantum, e poi provvedere noi a fase pulizia/sanificazione interna?

La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica può essere svolta anche solo direttamente da personale aziendale. Vi è la possibilità di coinvolgere un'impresa esterna qualificata per l'attività di sanificazione.

Avete detto che la sanificazione può essere anche fatta "in autonomia", come ci si può regolare, oltre a utilizzare i prodotti indicati nella circolare?

Non vi sono ad oggi delle "Linee Guida" o "istruzioni operative" per una corretta sanificazione. Si consiglia di verificare in azienda tutti i punti in cui possono avvenire contatti e contaminazioni da parte degli operatori, quali ad es. scrivanie, banchi di lavoro, strumenti e attrezzature di lavoro, servizi igienici, spogliatoi, refettori, mense, porte, maniglie delle porte, mancorrenti, etc...

Sanificazione ambienti: i macchinari che rilasciano ozono possono essere ritenuti utili alla sanificazione?

La Sanificazione tramite Ozono non viene citata nella circolare Ministeriale, anche se, sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il Ministero della Salute italiano, lo ritiene un presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, etc... Si consiglia ad oggi l'utilizzo dei prodotti chimici indicati nella Circolare Ministeriale.

Se la pulizia viene effettuata da un'azienda esterna, il registro deve essere firmato come azienda/datore di lavoro?

L'azienda esterna deve rilasciare una certificazione scritta dell'attività di sanificazione, indicando quali luoghi, reparti di lavoro e attrezzature ha sanificato, quali prodotti ha utilizzato (farsi rilasciare le schede di sicurezza) e data e orario del lavoro effettuato.

E' lecito far pulire al dipendente i servizi igienici dopo l'utilizzo, utilizzando DPI?

Si è lecito che un lavoratore possa effettuare un'attività di pulizia e/o sanificazione. Importante fornire al lavoratore le procedure di lavoro e il corretto uso di mascherine, guanti o altri DPI ove previsti, che dovrà obbligatoriamente indossare.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Non è chiaro il senso del dispenser di disinfettante per le mani prima del bagno: la stessa OMS indica il lavaggio mani preferibile all'utilizzo dei disinfettanti

Il dispenser di soluzioni a base alcolica può essere posizionato e utilizzato prima dell'ingresso dei servizi igienici, per proteggere il contatto di una possibile mano contaminata sulle maniglie e chiavistelli delle porte dei bagni.

DISTANZE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Essendo noi in officina di riparazione camion, che ci vengono portati, lasciati dai vari autisti, che spesso aspettano che avvenga la riparazione. Come ci dobbiamo comportare?

Gli autisti non potranno entrare all'interno dello stabilimento, ma dovranno sostare in un'area apposta creata dall'azienda in area esterna (es. cortile aziendale, esterno ingresso azienda). Nel caso in cui dovessero entrare per qualche motivo, verificare la temperatura corporea dell'operatore e/o predisporre una informativa.

Quando non è possibile mantenere le distanze interpersonali di 1 mt è necessario l'uso delle mascherine. E' necessario o è obbligatorio? E se i dipendenti si dovessero rifiutare ad indossare i DPI?

E' obbligatorio, come indicato al punto 6 del Protocollo del 24 Aprile 2020. Il lavoratore non può rifiutarsi, poiché è un obbligo indicato all'art.20 comma 2 lettera a), b), c) e d) del D.Lgs. 81/08.

Per lavoratori che svolgono attività di manutenzione, per i quali la distanza di 1 m non può essere sempre rispettata, è sufficiente adottare la mascherina chirurgica come misura di protezione?

Se non sono possibili altre soluzioni organizzative si, è necessario quindi l'utilizzo della mascherina e altri eventuali dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, tute, camici, previsti nella vostra valutazione dei rischi.

Nel caso fosse stata prevista una mascherina FFP2 con valvola, è raccomandato prevederne una senza?

La FFP2 con valvola può andare bene, meglio se senza valvola poiché ha una maggiore capacità filtrante verso l'esterno.

Come si concilia il fatto che le mascherine si debbano obbligatoriamente utilizzare solo se non è possibile rispettare il distanziamento sociale di 1 metro e quanto prevede sempre il punto 6 del Protocollo laddove ne prevede l'uso necessario per i lavoratori che condividono spazi comuni? Il punto 7 recita "l'accesso agli spazi comuni, COMPRESI le mense, ecc... Se quelli elencati sono compresi, gli altri spazi comuni quali sono? Gli Uffici? Il capannone? In questi luoghi dovremo indossare la mascherina pur mantenendo la distanza interpersonale?

Ogni impresa deve effettuare un'analisi degli ambienti di lavoro, delle mansioni e delle attività di ogni singola mansione. Se l'attività di un lavoratore non permette la distanza interpersonale di almeno un metro, vi è l'obbligo della mascherina. Se ci troviamo in un "spazio comune", esempio un una mensa, un refettorio, un'area break, uno spogliatoio, tutti ambienti chiusi, condivisi da più persone, vi è l'obbligo di utilizzo da parte di tutti i lavoratori di una mascherina chirurgica.

Nel caso di una scuola di pilotaggio, sull'aereo salgono istruttore di volo e allievo pilota con una distanza tra i due quasi nulla: cosa è necessario prevedere come DPI e quale formazione/informazione per l'allievo?

La distanza di meno di un metro non è vietata, ma bisogna gestirla attraverso l'obbligo di utilizzo di mascherina e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute). In più una pulizia tutti i giorni dell'abitacolo e una sanificazione periodica. La formazione e informazione devono riprendere le indicazioni del protocollo. Può essere utile fornire all'allievo una procedura di comportamento da seguire prima che lo stesso salga sull'aereo.

Ho comprato delle mascherine con indicato: "Articolo conforme secondo circolare del ministero della salute (0003572-p-18/03/2020). Ad uso specifico della collettività lavabile a 40° fino a 20 volte. Non per uso ospedaliero. Non è un presidio medico chirurgico. Materiale: 90% poliammide – 10% elasthan". Vanno bene per i lavoratori?

Le mascherine che ad oggi un'impresa deve fornire ai lavoratori sono di questi due tipologie:

- “Mascherine chirurgiche” marchiate CE, oppure se prive del marchio CE, devono avere la valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (c'è una procedura che deve seguire chi produce mascherine, sul sito dell'ISS) e in questo caso dovete, come utilizzatori, farvi dare dal fornitore la risposta valutativa positiva dell'ISS, che queste mascherine, non marchiate, si potevano produrre e vendere.
- Mascherine FFP2 o FFP3, che prevedono che seguano la norma tecnica UNI EN 149:2009.

Le mascherine indicate nella domanda sono quelle per la collettività e non per i lavoratori, come definito dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” art.16 comma 2

Se ho capito bene, se posso garantire distanza maggiore dei 2 metri (open-space con scrivanie distanti almeno 3-4 metri), non c'è obbligo di utilizzo mascherine durante il lavoro. Devo comunque fornirle nel caso i lavoratori dovessero avvicinarsi?

Esatto, qualora non si riesca a garantire la distanza di almeno un metro, vi è l'obbligo di fornire e far utilizzare ai lavoratori le mascherine. Se si riesce a far mantenere la distanza, non vi è l'obbligo. Importante verificare sempre bene nell'attività lavorativa i possibili casi in cui i lavoratori possono venire a contatto tra di loro.

La formazione sull'uso delle mascherine è prevista o anche quella è vietata? La formazione per i rischi generali e specifici per un nuovo assunto può essere svolta?

Come indica il protocollo le riunioni in presenza non sono consentite, ma se le stesse sono connotate con carattere di necessità, è possibile mantenendo la distanza tra discenti, possibilmente in luoghi aperti, con un numero di persone limitato. Questa formazione ed informazione sull'uso delle mascherine, effettuata attraverso una modalità di riunione, può rientrare nel carattere di necessità.

La formazione in aula è sospesa. Vi è la possibilità di formazione in modalità e-learning. Ricordiamo che la formazione generale e la formazione specifica (solo rischio basso) possono essere svolte in modalità e-learning. Di recente inoltre il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità VIDEOCONFERENZA IN MODALITÀ SINCRONA. In sintesi le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi sono idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere individuale. I soggetti erogatori, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.

La modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione il Protocollo prevede che il mancato completamento dell'aggiornamento non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Mascherina: come conservare le mascherine monouso quando sono usate per poco tempo per evitare di produrre quantitativi ingenti di rifiuti

Pr la conservazione delle mascherine monouso, se usate per meno del loro tempo previsto, vanno seguite le indicazioni sulla scheda tecnica della mascherina. Se non viene indicato, si consiglia di riposizionarle nella confezione originale, in un luogo chiuso (armadietto, cassetto) al riparo dalla polvere.

Visto che l'utilizzo della "mascherina" è relativo alla protezione "droplet", è utilizzabile in alternativa la visiera?

Non ci sono ancora dati che accertino l'efficacia della visiera sul contenimento di questo nuovo coronavirus. Non c'è certezza sulla loro capacità di contenere uno starnuto o un colpo di tosse e il rischio che ne deriva qualora una persona fosse infetta, in più non è previsto il suo unico utilizzo nel protocollo. Può invece essere usato se insieme ad una mascherina.

Quante mascherine si devono distribuire ad ogni lavoratore?

Dipende dalla tipologia di mascherina e da quanto è indicato sulla scheda tecnica della mascherina chirurgica o delle mascherine DPI FFP2 o FFP3.

Per lavoratori che svolgono attività di manutenzione, per i quali la distanza di 1 m non può essere sempre rispettata, è sufficiente adottare la mascherina chirurgica come misura di protezione?

Come è indicato nel protocollo, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) che sono previsti nella valutazione dei rischi della mansione.

Quale è il link al quale trovare i fornitori autorizzati dall'ISS per le chirurgiche?

Di seguito il link (aggiornato al 9 Maggio 2020):

<https://www.iss.it/documents/20126/0/20200509+Autorizzazioni+Rilasciate.pdf/6d169ee6-6580-8978-21f9-bf047b2a5a8a?t=1589040922480>

FORMAZIONE

La formazione svolta da un fornitore che viene in sede per fare un corso sull'utilizzo di un'attrezzatura appena acquistata è vietata? La formazione on the job è vietata? O lo è solo quella formale in aula?

Laddove l'attività fosse connotata dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, la stessa dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Valgono inoltre le considerazioni sopra riportate in merito alla formazione a distanza tramite la modalità VIDEOCONFERENZA IN MODALITÀ SINCRONA.

Nel caso si dovesse svolgere un corso per carrellisti: la parte teorica può essere fatta on line, ma quella pratica quando potrà essere svolta per inserire un nuovo addetto?

Ad oggi, visto la situazione di emergenza, non vi sono previsioni su quando sarà possibile effettuare la parte pratica di corsi di abilitazione.

SOGGETTI FRAGILI

Gestione dei soggetti fragili: quali misure organizzative di protezione mettere in atto quando non è possibile applicare lo smart-working (operaio in produzione)?

E' una valutazione che bisogna studiare con il medico competente, in base alla tipologia di patologia. Cambio di mansione, cambio di attività, orario ridotti, cassa integrazione possono essere delle soluzioni.

COMITATO

Il comitato può essere composto solo da medico competente, datore e RLS?

Il “Comitato per l’applicazione per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo” deve essere composto da Datore di Lavoro, Rappresentanze Sindacali (ove presenti) ed RLS. E’ possibile, in più, considerare parte del Comitato il RSPP e il Medico Competente.

RIFIUTI

Come mi devo comportare con i rifiuti derivanti dall’utilizzo di guanti e mascherine impiegati per la protezione da coronavirus?

Distinguiamo 2 possibili casistiche.

- 1.** DPI (es. guanti e mascherine) utilizzati all’interno di attività economiche produttive per la tutela da COVID-19: la Regione Piemonte ha indicato, con apposita circolare, che i suddetti rifiuti devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti; si consiglia, inoltre, in coerenza con le indicazioni dell’ISS, di chiudere a scopo cautelativo, in doppio sacchetto, il rifiuto indifferenziato. Con le medesime modalità devono essere smaltiti anche i rifiuti di DPI generati dalle operazioni di pulizia e sanificazione.
- 2.** DPI (es. guanti e mascherine) impiegati da un sospetto caso di COVID-19 e dai suoi contatti stretti in ambiente di lavoro: in caso di lavoratore che dovesse avvertire, in azienda, i primi sintomi da COVID-19 si consiglia, in accordo con la circolare 5443 del 22 febbraio 2020, che cita che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291), di provvedere allo smaltimento con il codice CER 18.01.03 e la frase di pericolo HP9. Con le medesime modalità devono essere smaltiti anche i rifiuti di DPI generati dalle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti dove erano presenti casi sospetti di COVID-19; la suddetta circolare cita infatti al paragrafo “pulizia di ambienti non sanitari” che, dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

VARIE

E' stata prorogata la manutenzione estintori, luci emergenza, uscite emergenza, impianto rivelazione, etc?

No, le manutenzioni periodiche ordinarie citate non sono state prorogate e pertanto sono confermate.

Le operazioni di manutenzione presso clienti (ad esempio saldatura nastri di trasporto e cinghie di trasmissione) sono regolarmente permesse?

Se l’azienda rientra nei codici Ateco dell’allegato 3 del DPCM 26 Aprile 2020, può svolgere l’attività prevista dal codice.